



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

## DECRETO N. 8 DEL 27.02.2018

- Oggetto:** **Modalità per la richiesta di deroghe ai requisiti igienico-sanitari dei locali e degli strumenti ed attrezzature per il processo di lavorazione di Prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna. Procedure attuative delle direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 56/41 del 20/12/2017.**
- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTO l'articolo 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei Prodotti agroalimentari tradizionali e che, al comma 1, prevede l'istituzione dell'elenco regionale di questi prodotti anche in riferimento, con il comma 2, ad eventuali deroghe igienico-sanitarie connesse alla metodica di produzione e di stagionatura;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350, che stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione degli elenchi regionali dei Prodotti agroalimentari tradizionali e le informazioni che questi devono contenere per essere inseriti nell'elenco nazionale, nonché le modalità da considerare per richiedere le deroghe igienico-sanitarie citate, prevedendo all'articolo 4, comma 1, che per i Prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali per i quali risulta necessario accedere alle deroghe previste dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs n. 173/1998, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad inviare al Ministero per le Politiche Agricole, per ciascun prodotto interessato, anche "gli elementi relativi alle procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardando le caratteristiche di tipicità, salubrità, e sicurezza del prodotto, in particolare per quanto attiene la necessità di preservare la flora specifica";
- VISTI i contenuti della circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 10 del 21/12/1999, unitamente alle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole e dell'Industria, recante "Definizione delle deroghe relative ai Prodotti tradizionali" in applicazione del richiamato articolo 8, comma 2, del D.Lgs n. 173/1998;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare" e fissa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n.8 del 27.02.2018

procedure nel campo della sicurezza alimentare, quando precisa all'articolo 1, paragrafo 1, come esso costituisca "la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno";

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari", che all'Allegato II prevede requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare, disponendo in particolare: al Capitolo II quali siano i "Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati" e al Capitolo V quali invece i "Requisiti applicabili alle attrezzature";

VISTO il Regolamento (CE) n. 2074/2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui ai Regolamenti del c.d. "Pacchetto igiene" e che all'articolo 7 - Deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali - stabilisce che gli Stati membri possono concedere, agli stabilimenti che producono prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali, deroghe in relazione a specifici requisiti igienico sanitari relativi ai materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati nonché relativi ai locali in cui tali prodotti sono esposti, ovvero "deroghe individuali o generali in relazione ai requisiti:

- a) di cui all'Allegato II, capitolo II, del Regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti ad un ambiente che contribuisce parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche. I locali possono in particolare comprendere pareti, soffitti e porte non costituiti da materiali lisci, impermeabili, non assorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali;
- b) di cui all'Allegato II, capitolo II, punto 1, lettera f), e capitolo V, punto 1, del Regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda i materiali di cui sono costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l'imballaggio e il confezionamento di tali prodotti";

PRESO ATTO che, qualora il processo di lavorazione del prodotto preveda l'utilizzo di strumenti, attrezzature e/o locali per i quali è necessario ottenere deroghe ai sensi del richiamato articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2074/2005, dovrà essere presentata una richiesta di deroga, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa igienico-sanitaria, e che tale richiesta di deroga dovrà essere inviata alla DG SAN (Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione) del Ministero della Salute, per il tramite del competente ufficio regionale che, per la Regione Sardegna, è attualmente rappresentato dal Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare di questo Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, che esprimerà il proprio parere ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010) recante "Linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", recepito in Sardegna con Determinazione n. 815 del 22 settembre 2010 dell'allora Servizio Prevenzione di questo Assessorato;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto n.8 del 27.02.2018

- VISTA** la Deliberazione della G.R. n. 56/41 del 20 dicembre 2017, avente ad oggetto “Elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali. Direttive regionali. D.Lgs n. 173/1998, art. 8. D.M. n. 350/1999. Legge n. 238/2016, art. 12”, con la quale sono stati dati gli indirizzi per l’attuazione di procedure per l’attribuzione delle deroghe ai requisiti igienico sanitari dei locali e degli strumenti ed attrezzature previsti dalla normativa, la cui definizione è stata demandata ad apposito Decreto da parte di questo Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
- DATO ATTO** che il riconoscimento dei Prodotti agroalimentari tradizionali ha assunto un ruolo fondamentale nell’affermazione delle identità delle varie comunità regionali del nostro Paese, al punto che, con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, del 9 aprile 2008 si è stabilito che “i prodotti agroalimentari italiani contenuti negli elenchi di cui al D.M. 18 luglio 2000 e successive integrazioni costituiscono espressione del patrimonio culturale italiano”;
- che tali prodotti rappresentano anche la base per promuovere politiche di sviluppo di molte comunità locali, soprattutto nelle aree interne, e più in generale rappresentano una risorsa per la crescita del comparto agroalimentare, essendone una componente fortemente caratterizzante;
- che risulta pertanto necessario stabilire le procedure per l’ottenimento delle deroghe a specifici requisiti igienico-sanitari per poter supportare azioni di valorizzazione e di sviluppo di tali produzioni;
- RITENUTO** di dover pertanto provvedere all’adozione delle procedure, attuative delle direttive regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n. 56/41 del 20 dicembre 2017, per la richiesta e relativa concessione di deroghe ai requisiti igienico-sanitari dei locali e degli strumenti ed attrezzature per il processo di lavorazione di Prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna;

## DECRETA

- Art. 1. Sono approvate le “Procedure per la richiesta delle deroghe ai requisiti igienico-sanitari dei locali e degli strumenti ed attrezzature per il processo di lavorazione di Prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna” di cui alla D.G.R. n. 56/41 del 20 dicembre 2017, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- Art. 2 Il presente Decreto con il suo Allegato sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

**L'Assessore**

Luigi Benedetto Arru